Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Sabato, 23 luglio** | **Numero 173**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » 26; » 18
All'Estero (Paesi dell' Unione postale): » 90; » 50; » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari L. 0,40 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri avvisi 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto 16 giugno 1921, n. 932, *che stabilisce norme per l'applicazione del R. decreto-legge 24 marzo 1921, n. 400, relativo alla concessione di una retribuzione straordinaria a talune categorie del personale dipendente dal Ministero dell'istruzione.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 24 marzo 1921, n 400;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della concessione della retribuzione straordinaria di cui al predetto Nostro decreto-legge 24 marzo 1921, n 400, deve intendersi utile solo il servizio prestato dal 1° ottobre 1919 al 30 giugno 1920;

Art. 2.

Sono esclusi dal godimento della retribuzione straordinaria di cui al predetto Nostro decreto Luogotenenziale, quegli insegnanti e capi di Istituto che nel periodo 1° ottobre 1919-30 giugno 1920 furono in aspettativa: è data peraltro facoltà al ministro dell'istruzione di accordare in tutto o in parte la retribuzione predetta a coloro che, nell'anzidetto periodo di tempo, furono in aspettativa per meno di tre mesi.

Art. 3.

Sono anche esclusi dal beneficio predetto quegli insegnanti o capi di Istituto che nel corso dell'esercizio finanziario 1919-920 prestarono servizio come titolari o come comandati ad altro ufficio presso il quale sia corrisposto un premio di cointeressenza e fino a concorrenza dell'ammontare del premio effettivamente assegnato.

Art. 4.

Coloro che, nei casi consentiti dalla legge abbiano cumulato più uffici, ciascuno dei quali dia diritto alla retribuzione straordinaria o al premio di cointeressenza, percepiranno l'assegno maggiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — BONOMI.

Visto, *il guardasigilli* RODINÒ.

Regio decreto 2 giugno 1921, n. 935, ***che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari in territorio di Avezzano.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della **Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari in territorio di Avezzano.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a norma delle leggi citate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 7 aprile 1921, n. 938, ***che stabilisce i compensi pei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di scuole medie.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 1° aprile 1915, n. 562;

Veduto il R. decreto 27 luglio 1919, n. 1756;

Riconosciuta l'opportunità di variare la misura dei compensi da corrispondersi ai componenti le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di scuole medie;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo unico del R. decreto 27 luglio 1919, numero 1756, è sostituito il seguente:

Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi generali e speciali che si compiono sia col solo esame dei titoli dei concorrenti sia con questo e con la prova scritta e grafica, sarà corrisposto oltre il rimborso delle spese di viaggio in base al R. decreto 14 settembre 1918, n. 1311, un compenso di L. 500 se i candidati sui quali sarà dato il giudizio non superano il numero di dieci e successivamente un compenso di L. 200 per ogni gruppo di dieci candidati, fino al numero di 50; un compenso di L. 100 per ogni gruppo di 10 candidati, oltre il compenso stabilito per i primi 50, fino a 1 numero di 100, un compenso di L. 30 per ogni gruppo di dieci candidati, oltre il compenso per i primi 100, fino al numero di 150; un compenso costante di L. 20 per ogni gruppo di dieci candidati, oltre il compenso per i primi 150, qualunque sia il numero dei candidati, oltre questa cifra.

Nel computo dei compensi si considererà sempre come gruppo inteso di dieci candidati l'ultimo gruppo, anche se inferiore al numero di dieci.

Se un Commissario faccia parte di più di una Commissione giudicatrice di concorsi per la stessa materia in scuole di pari grado, ai quali partecipino in tutto o in parte gli stessi candidati, il compenso di cui nel primo comma, è corrisposto per un solo dei concorsi; la misura del compenso per ciascuno degli altri concorsi è determinata con le stesse norme, ma togliendo dal numero complessivo dei candidati quello dei candidati comuni al concorso per il quale il compenso è corrisposto nella misura normale.

Per i concorsi nei quali siano richieste le prove orali sarà corrisposto a ciascun componente la Commissione e per ciascun concorrente che abbia effettivamente sostenuto le prove, un ulteriore compenso di L. 5 fino ai 250 esaminati, di L. 2 dai 251 ai 500 e di L. 1 dai 501 in poi, qualunque sia il loro numero.

Al pagamento delle indennità di cui al presente articolo, sarà provveduto dopo che le graduatorie saranno state approvate con decreto di S. E. il Ministro. Ai commissari che ne faranno domanda potrà essere accordata, al termine dei lavori della Commissione di cui fanno parte, una anticipazione che non superi i due terzi dell'intero compenso loro spettante, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.